

Atto n. 4-07178

Publicato il 28 marzo 2012  
Seduta n. 700

[AMATI](#) , [BASSOLI](#) , [CHIAROMONTE](#) , [GRANAIOLO](#) - Al Ministro della salute.

Premesso che:

la Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che condanna il direttore del Servizio veterinario di sanità animale della Asl de L'Aquila, dottor Pierluigi Imperiale, e il veterinario dell'area C della medesima azienda sanitaria, dottor Mauro Ponziani, entrambi ritenuti responsabili di avere soppresso illegalmente 9 cuccioli di cane nell'ottobre 2004;

in primo grado costoro furono condannati a due mesi e dieci giorni di reclusione oltre ad un risarcimento danni, con valore simbolico, di 500 euro;

ai due veterinari Asl viene contestata la violazione degli articoli 544-*bis* (uccisione di animali per crudeltà e senza necessità) e 110 del codice penale (concorso in reato):

detta sentenza ribadisce quanto già stabilito dalla legge n. 281 del 1991 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", ovvero che i cani e i gatti possono essere soppressi, e solo attraverso l'eutanasia, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;

considerato che:

il veterinario dipendente del servizio pubblico è definito veterinario ufficiale e come tale è soggetto agli obblighi di pubblico ufficiale e agente di Polizia giudiziaria;

il codice deontologico della professione veterinaria stabilito dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI) contiene l'insieme dei principi e dei regole che ogni medico veterinario è tenuto ad osservare nell'esercizio della professione; in particolare, all'articolo 9 viene stabilito che l'esercizio della professione deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità;

inoltre, l'articolo 34 che del medesimo codice deontologico stabilisce che l'eutanasia dell'animale è atto esclusivamente medico-veterinario, rientra nell'etica professionale del medico veterinario e può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. È responsabilità professionale del medico veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto possibile e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e *stress* possibile;

il comportamento criminoso tenuto dai due veterinari, oltre a ledere l'immagine di un'intera categoria di professionisti, risulta tanto più grave ed inaccettabile in considerazione del fatto che è stato commesso da due veterinari che svolgono la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai quali, dunque, è stata attribuita la qualifica di pubblico ufficiale e agente di Polizia giudiziaria;

si rammenta che qualora vi fossero difficoltà interpretative della normativa vigente rispetto ai compiti che sono in carico alle Asl in materia di randagismo, molte sentenze sanciscono la responsabilità delle Asl per la prevenzione del randagismo. Una recente sentenza del 22 novembre 2011 (del tribunale di Bari, sez. Monopoli, Giuseppe Donato Nuzzo) condanna le Asl per il mancato rispetto del compito previsto per la prevenzione del randagismo, nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto la responsabilità esclusiva della Asl e l'assenza di elementi probatori in ordine all'approntamento di idonee attività ovvero iniziative di controllo e prevenzione del randagismo da parte dell'azienda sanitaria stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti criminosi commessi dai due veterinari della Asl del LAquila e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere nei loro confronti, anche al fine di impedire che in futuro possano reiterare criminosi nei confronti degli animali nell'esercizio della professione;

quali siano le garanzie che il Ministero intende offrire affinché episodi simili non accadano più, in particolar modo ad opera di medici veterinari pubblici che ricoprono un ruolo che dovrebbe in realtà constatare e denunciare simili reati anziché commetterli;

se non ritenga opportuno non solo, a seguito del gravissimo disegno criminoso messo in atto dai due veterinari condannati, provvedere immediatamente alla sospensione degli stessi dalla pubblica amministrazione, ma anche di attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con la FNOVI, affinché costoro siano radiati dall'ordine professionale.